



COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 03.11.2025 REG. GEN. N. 104/2025

41° FESTA DELLA CASTAGNA DI MONTELLA I.G.P. 2025 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ANCHE TEMPORANEE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- ✓ dal 31 ottobre al 2 novembre e dal 7 al 9 novembre 2025 nel territorio comunale di Montella si svolge la 41° Festa della Castagna di Montella I.G.P., giusta delibera di Giunta Comunale n. 98 del 19 maggio 2025;
- ✓ il D.L. 06.12.2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22.12.2011 n. 214 che con l'art. 31, comma 1, modificando l'art. 3, comma 1, lett. d bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- ✓ la richiamata normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura;

ATTESO CHE:

- ✓ il centro urbano cittadino è interessato, specie nelle ore notturne e nel corso di manifestazioni, da fenomeni di disturbo della quiete pubblica;
- ✓ all'Amministrazione comunale e al Comando di Polizia Municipale sono pervenute molteplici segnalazioni, in ordine alle gravi alterazioni della quiete pubblica per la presenza di rumori molesti, schiamazzi e altri comportamenti in orari notturni;

CONSIDERATO che le predette situazioni appaiono presupposto di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a prevenire e contrastare i comportamenti sopradescritti, fonte di disturbo per la tranquillità e il riposo dei residenti e di pericolo per le persone che frequentano gli spazi pubblici e vedono lesa il loro diritto alla libera e serena fruizione;

PRESO ATTO del confronto tra gli Organi di Polizia operanti sul territorio;

CONSIDERATO che in data 29.10.2025 si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare le problematiche relative all'ordine e la sicurezza pubblica in occasione della manifestazione 41° Festa della Castagna di Montella I.G.P.;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 13 del 30.10.2025 - Reg. Gen. n. 102/2025 concernente "Divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro in occasione della "41° Festa della Castagna di Montella I.G.P.";

RITENUTO, per tutte le motivazioni di pubblico interesse sopra rappresentate, di dover adottare misure contingibili ed urgenti che rappresentino un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana e il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa esplicitate, **nei giorni dal 7 al 9 novembre 2025, in occasione del secondo week end della 41° Festa della Castagna di Montella I.G.P.:**

1) L'orario di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pub, vinerie), delle attività artigianali autorizzati alla vendita di alimenti e bevande e delle attività di commercio su area privata o pubblica, **autorizzate anche in forma temporanea**, è stabilito **alle ore 02:00 del giorno successivo**. Sono consentiti 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso e alla postazione dello stand. Non è consentita la riapertura delle attività prima delle ore 05:00 del mattino.

2) È fatto divieto di emettere musica e suoni **a partire dalle ore 02:00**.

AVVERTE

- ✓ che l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis, c.1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00;
- ✓ che nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti 1) e 2) della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del DL 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689: su segnalazione dell'Ufficio accertatore, potrà essere disposta dal Questore di Avellino l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del RD 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- ✓ che la vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell'ordine;
- ✓ che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Campania, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE INFINE

- ✓ che la presente Ordinanza:
 - sia resa pubblica attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line e sulla home page del sito istituzionale dell'Ente;
 - sia trasmessa a S.E. il Prefetto di Avellino, al Questore di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Montella, al Comando di Polizia Municipale e al Responsabile del SUAP.

Dalla Residenza Municipale li 3 novembre 2025

IL SINDACO
Dott. Riziери Buonopane

